

Regolamento per la ripartizione tra i docenti e i ricercatori di IMT delle risorse assegnate in attuazione dell'art. 29, comma 19, della Legge 240/2010

Art. 1

Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento definisce, ai sensi del Decreto Interministeriale 21 luglio 2011 n. 314, i criteri e le modalità per la ripartizione tra i ruoli e le fasce delle risorse assegnate ad IMT ai sensi dell'articolo 29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e la selezione dei destinatari di tale intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.

Art. 2

Soggetti ammissibili all'intervento

Sono ammissibili all'intervento, previa presentazione di apposita domanda nelle modalità previste dal successivo art.4, i professori e ricercatori universitari che avrebbero maturato, nell'anno per il quale viene assegnato il finanziamento ministeriale, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 3

Ripartizione delle risorse

Il Direttore per motivate esigenze, può riservare fino ad un terzo delle risorse a favore degli appartenenti ad un determinato ruolo o fascia.

Art. 4

Selezione dei destinatari

La selezione dei destinatari avviene sulla base di una valutazione dei candidati secondo criteri di merito accademico e scientifico.

L'avviso di selezione, emanato dal Direttore con proprio decreto, definisce specificamente modalità della selezione e i criteri adottati per la valutazione del merito scientifico e didattico e il termine per la presentazione delle domande, che non può essere inferiore a 30 giorni.

I soggetti ammissibili devono presentare domanda al Direttore corredata dalla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio precedente, redatta secondo il modello allegato all'avviso. La mancata presentazione della relazione comporta l'esclusione dalla procedura.

La valutazione delle domande avverrà ad opera di un'unica Commissione composta ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

La valutazione è effettuata da una Commissione, che valuta l'assolvimento da parte dei candidati dei compiti didattici, scientifici/di ricerca e gestionali loro affidati da IMT o dagli altri Enti cui appartenevano nel triennio precedente, tenuto conto del loro stato giuridico e delle caratteristiche dell'ente di appartenenza, acquisendo per ciascun candidato i dati relativi alle pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente, mediante l'utilizzo della banca dati Eprints di IMT e verificando la qualità della produzione scientifica nel triennio precedente.

Art. 5

Criteri di valutazione

DD IMT rep. 00181(017).I.3.21.01.14

Rep. Albo 00182(17).I.7.21.01.14

I criteri cui la Commissione si atterrà, nel rispetto di quanto previsto dal DM 314/2011 e dal Regolamento di IMT in tema di valutazione, sono di natura qualitativa e quantitativa e riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica internazionale.

La valutazione è effettuata sulla base della relazione che ciascun candidato deve presentare sulle attività didattiche, di ricerca e sui compiti gestionali svolti nel triennio di riferimento e dei dati bibliometrici disponibili per ciascun candidato. Ad es.: numero totale di pubblicazioni, con eventuali indicazioni di pubblicazioni presenti in riviste di fascia A (liste pubblicate dall'ANVUR); numero di citazioni ricevute dalle pubblicazioni e h-index del candidato.

Art. 6

Commissione

La Commissione è nominata e presieduta dal Direttore o da un suo delegato.

La Commissione è formata da esperti di comprovata qualificazione scientifica e accademica sia a livello nazionale che internazionale. La Commissione è composta da un massimo di 3 membri incluso il Presidente. Della Commissione non possono far parte professori o ricercatori ammissibili alla procedura per l'anno di riferimento.

Art. 7

Iter della selezione

La Commissione effettua la valutazione dei candidati che hanno presentato domanda, redige e pubblica un elenco di idonei aventi diritto all'incentivo. Con successivo decreto del Direttore, notificato a tutti gli idonei, viene disposta l'attribuzione dell'incremento stipendiale che spetta a coloro che si siano utilmente collocati nella graduatoria. La misura di tale incremento è determinata dall'equa ripartizione delle risorse globalmente disponibili (o eventualmente di quelle destinate ad uno specifico ruolo o fascia) tra gli idonei aventi diritto.

In caso di assenza di partecipanti alla procedura o di idonei, o nell'ipotesi di risorse riservate ad un determinato ruolo o fascia in caso di assenza di partecipanti alla procedura o di idonei per quel ruolo o fascia, le relative risorse saranno attribuite dal Direttore con proprio Decreto ad altro utilizzo o ad altri ruoli o fasce. Avverso il provvedimento con il quale è pubblicato l'elenco degli idonei è ammesso ricorso al Direttore, che potrà chiedere alla commissione un riesame del caso. L'erogazione degli incrementi viene sospesa fino alla nuova decisione. Nel caso di risorse riservate ad un determinato ruolo o fascia la sospensione riguarda solo gli idonei appartenenti a quel ruolo o fascia.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore e pubblicato sul sito web della Scuola ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.
